



COMUNICATO UFFICIALE N. 209/DIV - 27 FEBBRAIO 2019

209/509

CAMPIONATO SERIE C 2018-2019

GARA OLBIA - ROBUR SIENA del 9.12.2018 proseguita e terminata il 20.2.2019

Il GS letti gli atti ufficiali, il reclamo della società Olbia Calcio 1905 S.r.l. e le controdeduzioni della società Robur Siena S.p.a.

OSSERVA CHE

- in data 9.12.2018 la gara di campionato Olbia - Robur Siena veniva sospesa e poi rinviata, dopo 15 minuti di gioco, a causa delle avverse condizioni climatiche;
- in data 20.2.2019 la predetta gara veniva ripresa, proseguita e regolarmente portata a termine, con la partecipazione nelle fila della Robur Siena del calciatore Francesco Vassallo;
- quest'ultimo era stato squalificato per una gara (recidività di ammonizioni) con C.U. n. 106/DIV - 26.11.2018, e scontava tale squalifica non prendendo parte alla gara del 28.11.2019 disputata dalla propria squadra con la società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l.;
- con C.U. n. 191/DIV del 18.2.2019 veniva deliberata l'esclusione dal campionato della società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l., con conseguente annullamento delle gare disputate dalla medesima in tutto il girone di andata e dei provvedimenti disciplinari assunti dai direttori di gara in tali gare;
- la società Olbia Calcio 1905 S.r.l. ha proposto, nei termini, reclamo a questo Giudice Sportivo richiedendo di "infliggere alla società Robur Siena la punizione sportiva della perdita della gara indicata in epigrafe, per aver utilizzato nella prosecuzione del 20.2.2019 il calciatore Francesco Vassallo, che risultava per quella gara squalificato e/o comunque non avente titolo per prendervi parte". Tale richiesta veniva motivata dall'applicazione della norma prevista nell'art. 22.4 del CGS, in quanto la gara del 20.2.2019 risulterebbe essere "gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento" di annullamento della gara nella quale il calciatore stesso aveva scontato la squalifica, con conseguente ritorno del medesimo nella status di "squalificato";

- la società Robur Siena ha presentato una memoria nella quale, con varie motivazioni, ha richiesto a questo giudice sportivo di respingere il reclamo in oggetto.

In riferimento ai fatti innanzi descritti il GS

RILEVA

- che la lettera dell'art. 22.4 del CGS non lascia adito a dubbi in ordine agli effetti del provvedimento di annullamento di una gara da parte degli Organi di Giustizia sportiva;

- che conseguentemente il calciatore Francesco Vassallo, a seguito del più volte citato C.U. n. 191/DIV del 18.2.2019, non risulta aver scontato a tale ultima data la squalifica per una gara al medesimo comminata con C.U.106/DIV-2018;

- che, in applicazione dell'art. 22.4 del CGS tale squalifica deve scontarsi nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento di annullamento;

- che, allo scopo di stabilire se il predetto calciatore avesse titolo a disputare la ricordata prosecuzione, occorre pertanto stabilire se il 20 febbraio 2019 si sia disputata una gara avente una sua autonomia logico-temporale, ovvero si sia proseguita e conclusa la gara iniziata e sospesa il 9.12.2018, che resterebbe unica data di riferimento per l'individuazione degli effetti giuridico-sportivi della gara stessa.

A tale proposito lo scrivente rileva ulteriormente che

* occorre chiedersi se il calendario sportivo debba considerarsi strettamente legato al calendario solare, quale derivante nella scansione temporale delle gare di campionato, ovvero se la non corrispondenza temporale vada intesa come modifica del programma e non come mero riferimento temporale (ma non logico) dell'esecuzione del medesimo programma.

In pratica, la gara Olbia - Robur Siena non potendo essere sdoppiata in due autonome entità giuridicamente rilevanti, ma fuse nell'unico evento generante effetti sul campionato (che prescinde dal dato temporale relativo alla sua prosecuzione e completamento) è e rimane la gara in calendario sportivo alla data del 9.12.2018;

Proprio il parere interpretativo reso dalla Corte Federale d'Appello nel C.U. n. 064/CFA del 17.1.2019 sembra fornire un elemento di valutazione utile per rendere risposta al quesito. La Corte infatti afferma il principio di prevalenza del calendario sportivo sul calendario solare, laddove applica il medesimo regime sanzionatorio per tutte le gare calendarizzate quale programma agonistico nel girone di andata, anche se disputate, per effetto di rinvio o sospensione, in una data di calendario solare compresa nel periodo temporale riferito al girone di ritorno;

* occorre ulteriormente chiedersi se tale principio trovi anche riscontro nella normativa di Lega riferita alle regole di svolgimento dei recuperi e prosecuzioni delle gare interamente o

parzialmente rinviate. La risposta positiva può trovare riscontro nella lettera b) n. 4 del C.U. n. 15/DIV del 5.9.2017 ove è previsto che "possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta", con ciò dimostrando che ogni considerazione in ordine alla sussistenza del titolo che legittimi la partecipazione alla gara (intesa nella sua unitarietà) di un calciatore, vada riferita alla data nella quale è iniziata la gara interrotta e non a quella di sua prosecuzione e conclusione, come superficialmente e strumentalmente sostenuto dalla reclamante;

Le risposte ai precedenti quesiti conducono alle seguenti conclusioni:

* la gara Olbia - Robur Siena pur essendo stata disputata in parte il 9.12.2018 ed in parte il 20.2.2019 non può essere sdoppiata in due distinte gare aventi autonomo rilievo dal punto di vista giuridico-sportivo, ed una volta ricondotte le due date di calendario solare all'unico e medesimo evento a tali fini rilevante, il dato temporale non può che essere riferito alla data del calendario sportivo, ovvero alla data del 9.12.2018.

Del resto la medesima ricorrente pur avendo definito (pro domo sua) lo spezzone di gara disputato il 9.12.2018 "prima gara", non si è azzardata a definire la prosecuzione "seconda gara", come avrebbe dovuto coerentemente fare, a sostegno della propria tesi;

* la prosecuzione della gara in oggetto avvenuta il 20.2.2019 non può essere considerata un evento autonomo e distaccato dall'evento principale, quale calendarizzato ed iniziato il 9.12.2018 e conseguentemente non costituisce "gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento di annullamento" datato 19.2.2019.

TUTTO CIO' CONSIDERATO

DELIBERA

- di respingere il reclamo proposto dalla società Olbia Calcio 1905 S.r.l.
- la tassa va incamerata.

IL GIUDICE SPORTIVO
F.to Not. Pasquale Marino

Pubblicato in Firenze il 27 Febbraio 2019